COMPAGNIA DEI MERCANTI TRENTO, *Ordini et statuti de' mercanti della magnifica citta di Trento*, Trento, Giovanni Battista e Giacomo Gelmini, 1585.

ORDINI
ET
STATVTI
DE' MERCANTI
DELLA MAGNIFICA CITTA DI TRENTO.

TRIDENTI,
Apud Ioannem Baptistam, & Iacobum Fratres de Gelminis.
Anno Domini M. D. LXXXV.

REPERTORIO.

IL FINE.

C HRISTOPHORVS miseratione Diuina S. R. Ecclesiæ presbyter Cardinalis Episcopus, Princepsq; Tridentinus, & Brixinensis, ac in Statu Mediolan. Gubernator, & Regius Locumtenen. generalis, &c.

Postquàm ad huius pastoralis nostræ dignitatis gradum, assumpti fuimus, nihil vmquàm magis cordi nobis fuit, nihilq; ardentius animo versati sumus, quàm vt viam, & modum aliquem excogitaremus, quo sterilitati, & angustijs huiusce regionis aliqua ex parte occurreretur, ac Ciuitatis nostræ, quæ nobisipsis, nobis charior esse debet, commoda tàm publica, quàm priuata, proueherentur, & augerentur: Hoc igitur paterno affectu, commoti, superioribus annis, Mercatorum scholæ, Quam pleriq; Ciues nostri, auctoritate nostra accedente, constituerant, quosdam Ordines, & Statuta gratiosè concessimus, vt ea ratione, vtilitati publicæ, & priuatæ, consultum foret. Verum cum huiusmodi nostram concessionem, siue ob contrarias temporum qualitates, siue ob nonnullorum iniuriam labefactari intellexerimus, Eius tenorem, in aliquibus capitibus coercere, & moderari placuit. Incrementis nihilominus Ciuitatis nostræ assidue studentes, & charitatem, qua subditos nostros complectimur, aliquo insigni testimonio, erga eos ostendere cupientes, artem Sericam denuo introduci, summo studio nuper curauimus; Ad quam exercendam, & propagandam nonnullos ex ciuibus nostris, quorum fidei, diligentiæ, & integritate præcipuè confidimus, nominatim selegimus, Qui huiusmodi opus capescere, illudq; etiam varijs negotiorum generibus in publicam vtilitatem, augere, & extendere constanter nobis receperunt. Quod vt efficaciori stabilitate inchoari, & firmiori ordine peragi posset. Nobis capitula, & statuta antedicta exhibuerunt, petentes humiliter, ac deuotè, vt ea omnia, quemadmodum antea feceramus, rata habere, ac approbare auctoritate nostra dignaremur: Nos itaq; inspecto eorum tenore, & moderatione recenti adiecta, cum honestate, & æquitate coniuncta, quæ in primis in Mercatorum societatibus, inspici solet, habitaq; super illis matura, & diligenti, a consiliarijs nostris, deliberatioue, ac vt prædicti Ciues, singulari hoc nostro fauore, seu muniti, ad hanc prouinciam obeundam, alacriores reddantur, publicæ vtilitatis in primis ergo, eorum precibus annuendum censuimus, hoc animo, & spe adducti, vt eos, summo labore, summaq; fide, & industria, desiderio huic nostro, & expectationi, responsuros fore omnino credamus: Præposita igitur capitula, ac omnia, & singula, in eis contenta, vt inferius subijcientur, ex certa animi nostri

scientia,

ſcientia, ac auctoritate noſtra ordinaria, confirmanda, & approbanda duximus, vti præſentium tenore, ea omnia, & ſingula confirmamus, approbamus, & laudamus, non ſolo modo prædicto, ſed omni alio meliori, quo efficacius poſſumus, & valemus, de plenitudine poteſtatis noſtræ; Reuocatione aliqua a nobis antea facta, & quibuſcunque alijs in contrarium facientibus quæ hic pro expreſsis habeantur, non obſtantibus: Proinde omnibus, & ſingulis Capitaneis, Prætoribus, Vicarijs, cæteriſq; officialibus noſtris, præſentibus, & qui pro tempore fuerint, seriò committimus, & mandamus, vt prædictos ordines, & capitula, & ſingula in eis contenta, re ipſa obſeruent, ac ab alijs obſeruari faciant, neuè ab aliquo ea lædi, aut quouis modo infringi, permittant, ſub indignationis noſtræ pœna, & alijs arbitrio noſtro irrogandis.

Sequitur tenor Capitulorum.

¶ *Della elettione del Rettore, & suo Offitio.* *Capitolo* 1.

RIMA Si ordina, che la Compagnia delli Mercanti descritti nel libro di essa debbiano al tempo della Elettione degl'altri Giudici, & Officiali, fare la Elettione di tre Dottori della Città, ouero del Conseglio, & quelli presentare à Monsignor Illustriss. & Reuerendissimo nostro, quale debbia confirmare vno di quelli più gli piacerà, in Rettore di essa Compagnia: il quale poi sia tenuto con ogni diligentia, & cura, à fauorire le ragioni della Compagnia, & quelle difendere. Et in ogni occorrenza di dispute, ò dubbiosi casi, à quali non fusse per li infrascritti Ordini prouisto, & altre occorrentie, à requisitione de gli Giudici di essa mercantia, ouero delle parti, ò vna di esse, sia tenuto in detti casi giudicare insieme con detti Giudici sommariamente secondo li presenti Ordini, & habbia per suo salario quanto hãno li Giudici, da esserli pagato dalle parti che ꝑderà.

¶ *Della elettione di Conseglieri* *Cap.* 2.

SI ordina che la Compagnia di Mercanti descritti in libro di essa, debbiano in capo di ogni sei Mesi eleggere quattro Conseglieri de loro homeni da bene, di buona vita, & fama, & più idonei, dando le loro voci per balotte secrete, & similmente nel elegere tutti gli Officiali, quali debbiano hauere delle tre, due parti de balotte, li quali per beneficio, & augumento di essa, siano obligati ogni quindeci giorni almeno conuenirsi alli luoghi deputati

tati per trattare le cose di essa, & prouedere che li trafichi di Mercantia, & spetialmente di sete, & lane prosperino, & ogni volta che saranno chiamati dal deputato per tali occasioni, & siano negligenti a comparere caschino nella pena di lire due di moneta di Marano, da essere applicata alla Compagnia.

¶ *Della Elettione di Giudici de' Mercanti.* *Cap.* 3.

SI ordina che detta Compagnia faccia elettione di doi homeni da bene di loro, di buona vita, & fama, & più idonei, chiamati Giudici di Mercantia, quali siano tenuti rendere ragione ordinariamente dui giorni della settimana, cioè, il Mercore, & il Sabbato al luogo deputato, administrando giustitia alle parti, di qual summa si voglia, & ogni giorno se bisogno sarà, eccetto li giorni feriati in honore de Dio.

¶ *Della Elettione de' Giudici de Appellatione.* *Cap.* 4.

SI ordina che detta Compagnia faccia elettione di due altri homeni da bene, di buona vita, & fama, & di loro più idonei, quali siano detti Giudici di Appellatione, quali habbiano à render ragione ad ogni persona che sia dalle sententie di Giudici di Mercantia à loro appellato.

¶ *Del giuramento da eßer dato alli soprascritti, & infrascritti Officiali.* *Capitolo* 5.

SI ordina che tutti li soprascritti, & infrascritti Officiali debbiano giurare per li Santi Euangelij de Dio, in mano di essa Compagnia, ouero del Notaro suo alla presentia di essa di essercitare il loro officio con buona fe-

de,

de, & ſenza fraude, adminiſtrando Giuſtitia à chi la domandarà, ſecondo li preſenti Statuti, remoſſo ogni odio, amore, timore, pretio, & preghiere. Et tutte le litte odij, & diſcordie, che ſaperanno eſſer in tra quelli della Compagnia ad ogni loro potere le accordaranno ſinceramẽte da leale Mercante.

¶ Della elettione del Notaro, & ſua mercede. Cap. 6.

SI ordina che detta Compagnia elegga, & habbia vno leale, & fidele Notaro, & ſufficiente, di buona vita, & fama, qual ſia tenuto ſcriuere al Banco di detti Giudici tutti li atti, mandati, & ſequeſtri, che auanti detti Giudici ſe agitaranno in lingua materna volgare ſimplicemente come delle parti ſaranno eſplicate, & per ſue mercede nõ poſsi pigliare più di quello gli è limitato nel Statuto della Città.

¶ Della elettione del Maßaro. Cap. 7.

SI ordina che detta Compagnia faccia elettione di vno di eſſa, homo da bene, & idoneo, qual ſia chiamato Maſſaro, & habbia da durare per vno anno, ilquale habbia da curar l'vtile, & honore di eſſa Compagnia, & che li trafichi di Mercantia proſperino bene, & ſpetialmente di ſete, & lane, & habbia à tener, & gouernar li beni, & ragioni di eſſa, & ogni volta che occorrerà far qualche opportuna prouiſione, far chiamar li Conſiliarij, & di tutto quello hauerà manegiato fornito il ſuo anno render bon conto, ne alcuno che ſarà per li doi terzi delle voci, ò balotte eletto poſsi recuſare, ſotto pena de lire dieci di moneta di Marano, da eſſer applicata alla Compagnia.

¶ Della elettione del Meßetto, & suo salario. Cap. 8.

SI ordina che detta Compagnia elegga vno homo da bene, di buona vita, & fama, & idoneo, qual sia chiamato Messetto, quale habbia da essercitar l'Officio di Messettaria fidelmente, & tenerne buon conto, & trattando alcuno mercato sia tenuto à manifestare al compratore il nome del venditore, & è contra, narrando sempre la verità del pretio, & qualità delle robbe, & fatto il mercato si facci dare dalli contrahenti la regaglia della Compagnia, la quale pagata sia valido, & concluso il mercato, ne si posſi reuocare se non per consenso delle parti, & di ciò si creda al giuramento di esso Messetto, il quale fermando alcuno mercato à credenza sia obligato infra tre giorni notificarlo al Notaro del Officio, & sia per esso Notaro registrato nel suo libro esprimendo sempre il giorno del mercato, & tempo, misure, & pretij, & pesi, pagando à esso Notaro per li contrahenti grosſi quattro per mità per sue mercede, & tal mercato cosi descritto habbia piena fede, & esecutione, come se fusse instrumento publico di credito, ne si posſi per il Notaro cancellare senza la presenza delle parti, & Messetto, sotto pena de lire vinticinque applicate per la mità al fisco, & l'altra mità alla Compagnia, & accusatore, il quale Messetto sia obligato seruar le cose predette sotto pena de lire vinticinque da essergli tolte ogni volta che hauerà contrafatto, & da esser applicate per la mità al fisco di Monsignor nostro Reuerendisſimo, & l'altra mità alla Compagnia, & accusatore. Et se per caso alcuno Messetto hauerà presentato alcuno mercato in scritto contra la verità, & che cosi esser sia giustificato, sia esso Messetto incontinente priuato

uato del Offitio, & condennato in lire cinquanta di moneta di Marano da esser applicata vt supra, il quale Messetto posi hauer per sua mercede Rainesi doi sino à Rainesi cinquanta à rason de doi per cento, & dalli Rainesi cinquanta in su, in rasone di vno per cento, per mità delli contrahenti, & non ne posi pigliar più, sotto pena di perder dette sue mercede, & di lire vinticinque di moneta di Marano, ogni volta che hauerà contrafatto, da esser applicata vt supra.

¶ *Della elettione del Misuratore, & suo salario.* Cap. 9.

SI ordina che detta Compagnia debbia elegere vno fidele, & sufficiente mesuratore quale habbia da misurare tutti li panni di seta, & lana, che in grosso si comprano, ò barattano, & per ciascuna pezza che misurerà habbia grosi vno equalmente per mità dal venditore, & compratore, ne niuno mercante posi vendere, ò barattare in grosso panni mesurandoli senza detto mesuratore, sotto pena di lire doi di moneta di marano da esser tolta ad ogni contrafaciente, & applicata la mità alla Compagnia, & l'altra mità all accusatore.

¶ *Delle segurtà da eßer date da li Officiali.* Cap. 10.

SI ordina che li preditti Massaro, Messetto, & Mesuratore debbino auanti che comincino il loro officio, dare segurtà di Rainesi vinticinque di esercitarsi in quello fidelmente con ogni diligentia, remossa ogni fraude, secondo li Ordini preditti.

¶ Che si faccia elettione di Quattro Reformatori de' Capitoli, & gouerno dell'Arte. Cap. 11.

SI ordina che detta Compagnia faccia elettione di quattro homini di essa più periti, quali debbiano con ogni loro diligentia reformare li ordini pertinēti all'Arte, & gouerno del maneggio de lane, sete, panni, & altre sorte di drapperie, prouedendo con buoni, & opportuni ordini, & remedij che dette robbe siano ben condutte, & obuiare à scādoli, & latrocinij che potrebbon occorrere.

¶ Delli Estimatori. Cap. 12.

SI ordina che detta Compagnia faccia elettione di doi homini di essa, da bene, & di buona vita, & fama; vno de quali sia Mercante, & l'altro Artefice di panni, li quali sotto il suo giuramento ogni volta che saranno chiamati dal Massaro, ò da altri per suo nome, siano tenuti à comparere alli luoghi deputati, per estimare le drapparie, & altre merce, che gli saranno proposte iustamente remosso ogni rispetto, & non accordandosi essi Estimatori, il Massaro posis, & debbia nominare vno terzo idoneo, & non sospetto, alla quale estima, li contrahēti siano tenuti di stare, & per sue mercede habbia vno per cento dalli cōtrahenti per mità.

¶ Del finire panni, & altre merce. Cap. 13.

SI ordina per accrescimento dell'Arte, che se'l si trouarà alcuno Mercante artefice, quale non tenghi bottega aperta, ne sia solito retagliar li suoi panni, & hauessi vna, ò due pezze di drappi, ò più finite, & che per impotentia non hauesse da proseguire in l'arte sua, in quel caso esso artefice,

tefice, ò Mercante debbia presentare tali panni al Massaro per trouargli compratore, il quale di auttorità propria possa per ordine astrengere li Mercanti di essa Compagnia quali tengono botteghe aperte, & vendeno à retaglio à comprar tal robbe, secondo la rata delle loro facende, per quello pretio sarà per li Estimatori ordinato, & esso Massaro debbia accommodare li contrahenti di termini honesti, ò sia pagamento secondo la qualità delle persone, & negotij.

¶ *Che niuno se impedisca nelli offitij d'altri.* Cap. 14.

SI ordina che nessuna persona, di qual sorte esser si voglia, se impedisca in alcuno delli offitij soprascritti, durante il tempo delli Eletti, à questo spetialmente, sotto pena di lire dieci di moneta di Marano da esser applicata la mità al fisco, & l'altra mità alla Cõpagnia, & l'accusator.

¶ *Che niuno Mercante possa essere ne Messetto, ne Misuratore.* Cap. 15.

PEr obuiare alle fraude, che potriano occorrere quando alcuno negotiasse sotto nome d'altri, mercato della robba propria, si ordina, che niuno Mercante tanto, che esercitarà alcuno atto, tratto, ò fatto di mercantia, possi essere eletto in Messetto, ouero Misuratore, & ogni elettione che si farà contra il presente Capitolo sia nulla, & tali eligenti caschino nella pena di lire due per cadauno, & ogni volta che sarà contrafatto, & sia applicata alla Compagnia.

¶ *Del salario di Giudici.* *Cap.* 16.

SI ordina che detti Giudici di tutte le essecutioni, & sententie che faranno, da lire cinque in sù, habbiano vno quattrino per lira, & da lire cinque in giù non debbiano hauere cosa alcuna, & questo sia per ogni sua mercede. Eccetto se le parte, ò vna di esse domandassi consulto di Sapienti, in tal caso tal dimandante sia tenuto al salario, ò mercede di detto Sapiente, oltra il sopradetto quattrino per lira, delle quali mercede il Notaro di detta Compagnia sia l'essecutore.

¶ *De Pesi, & Misure.* *Cap.* 17.

SI ordina che niuno di detta Compagnia ardisca di vsar altri pesi, & misure che li soliti della Città di Trento, sotto pena di lire cinque di moneta di Marano ogni volta che sarà contrafatto, la quale per la mità sia applicata al fisco, & l'altra mità alla Compagnia, & accusatore.

¶ *Che nelli giorni di feste non si tenghi Botteghe aperte.* *Cap.* 18.

SI ordina che niuno mercante ardisca nelli giorni festiui, & solenni, celebrati dalla nostra Chiesa Cathedrale, tenere le loro botteghe aperte, eccetto quelli, che vsano tali botteghe per intrata delle case loro, & reseruato caso di necessità da esser giudicato per gli Giudici, sotto pena de lire tre di moneta di Marano applicata per il terzo al fisco, l'altro terzo alla Compagnia, & l'altro terzo allo accusatore per ciascuna volta che sarà contrafatto.

¶ *Che niuno Mercante facci il segno d'altri.* *Cap.* 19.

SI ordina che niuno Mercante ardisca di fare, ne vsare

marca

marca, ouero ſegno, che per altro Mercante ſia ſolito vſarſe, ne à quello ſimile, ſotto pena di lire cinquanta di moneta di Marano, da eſſer applicata vt ſupra. Et per obuiare à ſimili diſordini ſe dechiara che ciaſcuno mercante in termine di giorni tre dapoi che ſarà deſcritto, ſia tenuto preſentare il ſuo ſegno, ouero marca all'officio, & quello fare retrare ſotto pena di lire cinque di moneta di Marano da eſſer applicata vt ſupra.

¶ Della elettione di Procuratori per diffendere le cauſe de' minori, & altri. Cap. 20.

ACcioche li Minori, donne, & perſone pouere, & ignoranti non reſtino indefenſi, ſi ordina, che detta Compagnia faccia elettione de dui, ouero più [ſecondo il biſogno] homini eſperti, quali habbiano à procurare per tale perſone, ſecondo il tenore delli preſenti Statuti, ne poſsino recuſare eſſendo ricercati di fare tal offitio ſotto pena di lire due di moneta di Marano ogni volta che hauerà contrafatto da eſſer applicata vt ſupra. Et habbia per ſue mercede dal Principal ſuo groſsi quattro di moneta ſopradetta per ciaſcuno termine.

¶ Che non ſi dica, ò faccia ingiuria à predetti offitiali. Cap. 21.

SI ordina che niuna perſona di qual ſorte, & conditione eſſer ſi voglia ardiſca di dire, ò fare ingiuria à predditti Giudici, & Conſiglieri, ſotto pena di lire vinticinque di moneta di Marano da eſſer applicata vt ſupra, & parimente che neſſuna perſona eſſendo al banco de loro offitij ardiſca dire parole iniurioſe vno all'altro, & è contra auanti detti Giudici, ſotto pena di lire cinque di detta

moneta

moneta, da esser applicata vt supra.

¶ *Che non si admettino Procuratori.* Cap. 22.

SI ordina che detti Giudici procurino di non admettere al loro offitio Dottori, Iurisperiti, ne Notaij per procurare auanti loro, sotto pena di lire cinquanta da esser tolta ad ogni procuratore, ogni volta che sarà admonito da essi Giudici, li quali caschino nella medesima pena di lire cinquanta de moneta di Marano, ogni volta che admetteranno tale persone per procurare. Et la medesima pena sia imposta, & tolta alle parti che condurãno procuratori, & Dottori, da esser tolta, & applicata vt sup.

¶ *Che niuno mercante possi esser citato ad altro foro che di Mercantia.* Cap. 23.

SI ordina che niuno Mercante descritto in detta Compagnia possi esser citato ad altro foro, che à quello di Mercantia, per conto di qual si voglia tratto, ò fatto di mercantia, impresti, arte, ouero esercitij, & ogni citatione fatta contra il presente Capitolo sia nulla.

¶ *Della auttorità delli Giudici.* Cap. 24.

SI ordina che detti Giudici di propria auttorità possino commettere con pene, giudicare, condennare, retenere, & assoluere con piena potestà di audire, cognoscere, diffinire, & terminare tutte le lite, & differentie, quali nasceranno per ogni conto di tratto, ò fatto di mercantia, imprestiti, arte, ouero esercitij di ogni, & qualonque sorte, & summa, che saranno dauanti loro proposte, & dedutte, quale vertiscono, & che vertiranno

tra

tra li Mercanti descritti in detta Compagnia, contra ciascuna persona così descritta, come non descritta in essa, le sententie, & le dechiarationi di quali siano mandate in esecutione. Et da lire vinticinque in giù siano definitiue, & inappellabili. Et da lire vinticinque in su siano licito appellarsi; Liquali Giudici debbiano ogni causa auanti loro dedutta, & che non passi la summa de lire vinticinque, infra giorni quindeci espedire. Et da lire vinticinque in su, infra vn mese, & più, & manco, hauendo però rispetto à luoghi, tempi, & persone, secondo li presenti ordini summariamente, senza strepito, & figura di giuditio, senza oblatione di libello in scritto, & intestatione di lite, la quale si habbia per contestata ogni volta che l'Attore hauerà fatto instãtia appresso l'offitio, & lo reo hauerà risposto semplicemente per vna sola comparitione, & tutti li processi auanti loro formati, habbino vigore, come se intregalmente in quelli se fosse ogni solennità osseruata, li quali Giudici habbiano piena auttorità di mandare in essecutione tutte le loro sententie, declarationi, & mandati, come fanno li altri offitiali di Monsignor nostro Illustrissimo, & Reuerendissimo, al che esequire debbiano il Magnifico Podestà, & altri offitiali di sua prelibata Signoria Illustriss. & Reuerẽdissima, & della Mag. Communità ogni fauore prestare. Et tutto quello che detti Giudici nelle loro sententie dechiareranno, & sententieranno se intendi causa di Mercantia, secondo l'ordine, & dechiaratione nel Capitolo infrascritto.

¶ *Quali cose sieno tenute Mercantili.* *Cap.* 25.

LA Mercantia consiste in cose mobili, comprate da altri

per riuendere per causa di guadagno, & ricerca essercitio, & trafico continuato; Ma per leuar le disputationi che si potrebbono far sopra li casi mercantili, Si ordina, che tutti li maneggi che li Mercanti di detta Compagnia essciteranno con altri, ouero altri con loro, ouero tra se in cõprare, & vendere cose mobili, ouero altri trafichi, & essercitij, che faranno in modo, & atto mercantile, se intendino esser fatto, & tratto di mercantia, ne di ciò si possa opporre d'incompetentia. Et quando in questo caso occorresse per alcuna delle parti fare oppositione, si habbia ricorso al Rettore, il quale sopra ciò sia tenuto à giudicare: Et in questo caso d'incompetentia, si ordina che l'Appellatione vada à tutto il Conseglio di Castello, il quale in vna sola audientia sia tenuto à decidere detto articolo. Et che questa eccettione d'incompetentia si possa opporre solo auanti la contestatione della lite, ma fatta la contestatione, la causa sia sempre conosciuta dalli Giudici di Mercantia.

¶ *Del modo di procedere contra li debitori.* *Cap. 26.*

SI ordina che ciascheduno debito liquido contratto per causa di Mercantia, impresti, arte, & essercitij, del quale apparia per confessione del debitore, ouero per instrumento publico, ouero scritto di mano del debitore, ò di mano di altri, con testimonij, ouero per li atti del Notaro del Offitio, ouero per libri del creditore debbiano concedere il Mandato che il debitore infra termine di giorni dieci debbia hauere pagato, & questo s'intenda da lire cinquanta in giù, & passato detto termine, & che'l detto debitore non se sia altramente aggrauato del

Man-

Mandato in detto termine, reseruato però impedimento legittimo à giuditio di esſi giudici, hauendo riſpetto à luoghi, tempi, & perſone; All'hora il debitore poſsi eſſer pignorato, il pegno del quale debbia ſtare per tre giorni alla Camera, & poi poſsi eſſere venduto ad inſtantia del Creditore, & ſe'l credito ſarà de lire cinquanta in ſu, il mandato di pagare ſia infra giorni quindeci, & il pegno debbia ſtare alla Camera giorni otto, & ſe tal pegno non ſarà ſufficiente à ſatisfare il credito, & ſpeſe, all'hora inſtando il creditor l'offitiale ſia tenuto incontinente pigliare dal debitore tanti pegni, che ſia integralmente ſatisfatto, ſotto pena de lire due di moneta di Marano, da eſſer tolte ad ogni offitiale, ogni volta che contrafarà, da eſſer applicata vt ſupra. Et che tutti li mandati, pegnore, & ſequeſtri ſiano in ſcritto, ſotto pena di nullità.

¶ Delle eſſecutioni da eſſer conceſſe. *Cap.* 27.

SI ordina che ſe'l ſarà alcuno debitore principale, ouero ſegurtà per alcun conto di mercantia, arte, impreſti, & eſſercitij ad alcuno di eſſa Compagnia, anchora che tal debito, ouero ſegurtà non fuſſe deſcritto in eſſa Compagnia, del quale debito apparerà per ſcrittura publica, ouero ſcritto di mano del debitore, ò d'altri con teſtimonij, intendendo la ſcrittura eſſer neceſſaria con teſtimonij da lire cinquanta in ſu, & detto debitore non hauerà pagato fra il termine in dette ſcritture aſsignato, che all'hora detti Giudici ad inſtantia del creditore debbiano ſen-

za altra dilatione mandare ad essecutione tal scritture, & astrenger il debitore al pagamento effettuale, etiam per captura, eccetto che se tal debitore allegasse lesione alcuna, ouerò pagamento, che in tal caso auanti che esso sia andato debbia depositare il denaro, & non hauendo modo à far tale effettuale deposito, posši dare idonea segurtà, & principale. Il che osseruato in esso debitore habbia termine giorni tre, & più, secondo la qualità di luoghi, tempi, & persone, à giuditio di Giudici à far le sue oppositioni, & defensioni, ouero à requisitione di esso, il creditore posši esser astretto à giuramento diffinitiuo, & se alcuno creditore giurarà esser creditore di piu di quello, che in fatti se ci trouasši, ouero domandasši alcuno debito, del quale ne fusši per auanti satisfatto, in quel caso caschi da tal suo credito, & sia punito in lire cinquanta de Marano, da esser applicate vt supra.

¶ *Che li scritti de' crediti si prosequischino.* Cap. 28.

SI ordina che ciascuna persona, che hauerà alcuno credito del quale ne appara per scrittura publica, instantia, mandato, ouero scritto di mano del debitore, ouero sia d'altri per suo nome, debbia infra il tempo di anni vinti, dal giorno di detta scrittura, domandar tali suoi crediti, & produre ditte scritture, altramente passati detti anni vinti, & il creditore non habbia fatto alcuna instantia publica, ò priuata appresso esso debitore, detto Creditore caschi da ogni sue ragioni, & credito cõtenuto in dette scritture, & se presuma esser satisfatto, reseruato però le attioni di Minori di anni xxv. & le cause delli absenti, alli quali non posši il presente ordine preiudicare,

iudicare, & li tempi di guerre, & peste, quali non posino preiudicar ad alcuna persona.

¶ *Delli Curatori da esser dati a persone, & heredità.* *Cap. 29.*

SI ordina che nelle cause di muti, sordi, prodighi, pupilli, & heredità iacente, che in quel caso ad instantia del Creditore li Giudici delle Tutelle ordinarie, & il Mag. Podestà sia tenuto proueder con li modi giuridici de tutore, ouero curatore à tale persone, & heredità, quali siano homini reali, & fideli, & non prohibiti al nostro foro, quali per le sudette cause di Mercantia siano tenuti cõparere auanti detti Giudici di Mercantia per difendere le loro cause.

¶ *Che niuno possi recusar il giudicio de' Mercanti.* *Cap. 30.*

SI ordina che se alcuno descritto in detta Compagnia hauerà differentie con altri descritti in essa, ò non descritto, per causa di Mercantia, impresti, arte, & essercitij, che tali persone non posino, ne debbiano recusare il giuditio delli prefati Giudici di Mercantia, sotto pena de lire vinticinque da esser applicate vt supra. Nientedimeno in tali casi detti Giudici siano tenuti administrar giustitia instando il creditore.

¶ *Delli termini che cascheranno in giorno feriato.* *cap. 31.*

SI ordina, che se alcuno termine penderà ad alcuno Mercante in giorno feriato in honor de Dio, che tal termine s'intenda pender il primo sequente giorno, che li Giudici ordinariamente daranno audientia, nel quale le parte siano tenute comparere, come se la Cittatione per giorno fusse fatta.

¶ Che

¶ Che egualmente si possa procedere contra le segurtà, come al principal debitore. Cap. 32.

SI ordina se'l sarà alcuno debitore, che habbia dato segurtà, che'l sia licito al Creditore conuenir principalmente qual più li piacerà, ò il principale, ouero la segurtà non obstante alcuna legge commune, ò municipale, eccetto se in tra le parti altramente fusse conuenuto, & in tal caso si proceda secondo le conuentioni.

¶ Che ciascuno debbia respondere alli quesiti delli Giudici. cap. 33.

SI ordina che ciascuna persona che comparerà auanti detti Giudici cosi citata, come citante per causa di Mercantia, impresti, arte, & esercitij debbia subito alle proposte, & interrogationi di detti Giudici risponderé personalmente senza procurator, sotto pena de lire cinque di moneta di Marano, da esser applicata per la mità al fisco, & l'altra mità alla Compagnia, & più, & manco secondo le qualità delle cause, & persone, ad arbitrio di esſi Giudici.

¶ Delli pegni consegnati alli creditori. Cap. 34.

SI ordina se alcuno debitore hauerà effettualmente consegnato in mano del creditore, ouero per scrittura obligati pegni alcuni, che in tal caso passato il termine asſignato, che'l creditore sia tenuto fare vno mandato al debitore, che in termine di giorni dieci, debbia hauer scosso tali pegni, il qual passato lo posſi far vendere publicamente, secõdo l'ordine de presenti Capitoli,

ne

ne alcuno Creditore posſi traſportar pegni alcuni fuori della giuriſdittione, ſotto pena de lire vinticinque di moneta di Marano, da eſſer applicata vt ſupra. Et ſe'l pegno fuſſe ſtabile,& il termine ſia di giorni quindeci, & ſi proceda alla venzida, ſecondo l'ordine de Statuti.

¶ *Del modo di procedere contra li beni ſtabili.*
Cap. 35.

SI ordina che fatta la eſcuſsione in li beni mobili del debitore, & non trouandoſi da pagare il creditore, che in quel caſo, ſi venghi, & proceda contra li ſtabili, facendo di commiſsione delli Giudici le proclame ordinarie tre giorni diuerſi alli luoghi ſoliti, & non comparendo alcuno nel termine nelle proclame aſsignato, detti Giudici remettano la venzida de detti beni alli Giudici delle venzide ordinarij, quali ſiano tenuti eſſeguire ditte venzide, ſecondo la forma di preſenti ſtatuti.

¶ *Della fede da eſſer preſtata alli libri de Mercanti.*
Cap. 36.

SI ordina che tutti li Mercanti deſcritti in detta Compagnia, ſiano tenuti auanti che incomincino à ſcriuere, ò far ſcriuere coſa alcuna ſopra il ſuo giornale, & libro maggiore, eſsi preſentare all'offitio di detti Giudici, & domandare che ſiano authenticati,& di commiſſione di eſsi Giudici, ſia per il Notaro dato il giuramento à tali mercanti, ouero à loro agenti, che gouerneranno detti libri, di ſcriuere in eſsi la pura, & mera verità, ſenza dolo, fraude, ne inganno di ſorte alcuna, & diligentemente regulati. Il che fatto, li detti

libri

libri incontinente ſiano per il Notaro di commiſsione di detti Giudici ſottoſcritti, & authenticati, ſotto pena di lire cinque di moneta di Marano, & più, & manco, ſecondo la qualità delli negotij, da eſſer tolta à chi contrafarà, & applicata vt ſupra, & che ſiano obligati à ſcriuere in quelli il di, la cauſa, la quantità, la qualità del debito diſtintamente. Alli quali libri coſi ordinati detti Giudici, & ciaſcuno altro debbia preſtarli piena fede fino alla ſomma di Raineſi dieci, & da Raineſi dieci in ſu ſe gli preſti, & dia fede con dui teſtimonij, ò pura ſottoſcrittione del debitore, ò d'altra perſona di buona fama in ſuo nome, con vn teſtimonio, & il ſimile s'intenda de libri di Mercanti defonti non vitiati, giurando però li gouernatori di eſsi à ſuo credere tali libri contenir verità. Parimente s'intenda de libri già incominciati à ſcriuere, giurando il mercante al modo ſopraſcritto tali ſuoi libri già ſcritti eſſere veri, & contenere la mera, & pura verità. Et ſe per caſo ſi ritrouarà mercante di ſi poca fede, & lealtà, che haueſsi in tali ſuoi libri authenticati ſcritto, ò fatto ſcriuere in eſsi alcuna partita, ouero altra coſa contra la verità, che in tal caſo ſia priuato di tutto quello ſuo credito, & condennato in Raineſi cinquanta di moneta di Marano ſecondo la qualità delli delitti, & perſone, ſecondo parerà à detti Giudici, da eſſer applicata vt ſupra.

¶ Che li Mercanti ſieno tenuti preſentar li loro libri all'officio. Cap. 37.

SI ordina, che ciaſcuno Mercante deſcritto in detta Compagnia ſia tenuto preſentare in iudicio li ſuoi libri di computi integri, ogni volta che ſarà per la parte con-

contraria ricercato, ouero per commissione delli Giudici subito senza altra dilatione, auanti che detti Giudici si leuino dal Banco, domentre però che la parte che domandarà tale produttione stia à detti libri, così per se, come contra se, non prouando il contrario, al che sia astretta di stare.

¶ Delli suspetti debitori, & captiui. Cap. 38.

SI ordina, che ogni volta, che alcuno principale debitore, ouero segurtà sarà dal creditore ricercato al debito tempo fare il pagamento del debito, ouero depositare il danaro, ò prestare idonea cautione di stare à ragione, & satisfare se'l si trouarà debitore, recusarà osseruare, & fare vt supra, che in quel caso tal debitore, ouero segurtà s'intenda, & habbiase per suspetto di fuga, & per le sudette cause di mercantia, impresti, arte, & essercitij, possi esser incarcerato, mentre però la summa ascenda à lire dieci di moneta di Marano in ogni giorno feriato, & non feriato, Eccetto il giorno di Natale, Venere Santo, Pasqua di Resurrettione, Penthecoste, & di Santo Vigilio protettore nostro, & iui star fino che hauerà satisfatto, ò datto idonea cautione. Il che fatto, habbia termine, se la causa non passerà lire cinquanta, tal debitore, ouero segurtà habbia termine giorni vinti, & da lire cinquanta in su, habbia termine giorni quaranta à fare li conti, ò sia altra difensione, ò satisfattione al creditore.

¶ Che ciascuno figliuolo di famiglia possi esser conuenuto. Cap. 39.

SI ordina che ciascuno figliolo di fameglia maggiore di anni vinticinque, laudato per il padre, & descritto

in detta Compagnia, ſia habile à conuenire,& eſſere conuenuto per ogni atto, & fatto di mercantia, & arte, non obſtante alcuna exceptione della paterna poteſtate, ouero altra ragione, che in contrario addurre ſi poteſſe, & ciaſcuno figliuolo di famiglia laudato vt ſupra, ſi poſsi per le ſudette cauſe obligare, & à tali obligationi, li Padri, & altri di ſua famiglia, che viueno ad vno pane, & vno vino ſieno tenuti,& obligati, Eccetto però ſe tali dopò eſſo conſenſo, & auanti dette obligationi haueſſero proteſtato auanti l'offitio di Giudici, & fuſſe coſi ſcritto, che tal figliuolo di famiglia non faceſſe ſimili eſercitij di ſua voluntade.

¶ *Delli beni da debitori, ouero ſegurtà poſſeſſi auanti li contratti, & obligationi da eſſer manifeſtati.* Cap. 40.

SI ordina ſe alcuno debitore contraherà debito alcuno per atto, ò fatto di mercantia, ouero eſercitij, ò ſia ſegurtà, & poſſederà beni di alcuna ſorte mobili, ò ſtabili, che tali beni s'intendano ſpetialmente obligati ſino che il creditore ſarà ſatisfatto, Reſeruato però ſe alcuno moſtraſſe tali beni eſſer à lui per prima obligati, li quali debitori, ouero ſegurtà ad inſtantia del creditore ſiano tenuti manifeſtare tali ſuoi beni mobili,& ſtabili, ſotto pena di lire vinticinque di moneta di Marano da eſſer applicata vt ſupra.

¶ *Delle Appellationi da eſſer impoſte.* Cap. 41.

SI ordina che data la ſententia, ò pronuntia per li detti Giudici di mercantia ſopra tutte le differentie vertente vt ſupra, per cauſa d'ogni trattato, & fatto di

mer-

mercantia,imprẽsti,arte,ouero essercitij, se la causa excederà lire cinquanta di moneta di Marano. Imperò che da lire cinquãta in giù dette sententie sono inappellabili per vigor delli presenti ordini, sia licito alla parte succũbente appellare,& dire di nullità alli Giudici di appellatione infra giorni quattro continui, dal giorno della sententia exclusiue li quali Giudici instati dalle parti, ò vna di esse debbiano le cause da lire cento in giù frà giorni quindeci espedire, & da lire cento in su infra vno Mese, sotto pena di lire dieci di moneta di Marano, da esser tolta ad ogni Giudice negligente à fare tali espeditioni, mentre però sia dalle parti, ò vna di quelle solicitato. Et se detti Giudici d'Appellatione confirmaranno la sententia delli Giudici di Mercantia, tale sententia si debbia mandar ad essecutione, ne più si posſi da quella appellare, nè dire di nullità. Et se per ditti Giudici de Appellatione si giudicarà contra la sententia di detti Giudici di Mercantia in tutto, ò in parte sia in tal caso licito appellarsi alli Consiliarij di essa Compagnia dal Giuditio, & sententia delli quali non sia licito ad alcuno appellarsi, ma al tutto debbasi ad essecutione mandare.

¶ *Delli fugitiui da aſſer incarcerati.* *Cap.* 42.

SI ordina che ogni perſona fuggitiua debitore, ſi poſſa in ogni loco della giuriſdittione del Illuſtriſ. & Reuerendiſs. Signor noſtro &c. coſi nella Città, come fuori, doue tali debitori fuggitiui ſi trouaranno incarcerare ad inſtantia del creditore, ouero ſi poſsino per il creditore, ò ſuo agente per propria authorità prendere, & preſentarli alle pregioni doue ſi trouaranno, & ogni offitiale del prelibato Illuſtriſ.& Reuerēdiſs.Sig. noſtro &c. ſia tenuto preſtare ſopra ciò ogni fauore à tali creditori per la retentione di tali fuggitiui, & ſopra tal cauſe adminiſtrar giuſtitia ſecondo il tenore delli preſenti ordini.

¶ *Delli beni di fuggitiui da eſſer diſtribuiti.*
Cap. 43.

SI ordina ſe'l ſi trouarà beni di qual ſi voglia ſorte, di alcuno debitore fuggitiuo, che li prefati Giudici debbiano far proclamare al loro banco, & alla caſa de l'vltima habitatione di tal fuggitiuo, che ciaſcuna perſona, che pretende hauer intereſſe in detti beni comparia infra il termine da eſsi Giudici ſtatuito à produrre le ſue ragioni, & liquidar li loro crediti, li quali liquidati eſsi Giudici debbiano deſtribuire detti beni à tali creditori, per la rata delli loro crediti, reſeruato ſe tali beni foſſeno hypothecati ad alcuno per inſtrumento publico, ouero ſcritto authentico fatto auanti de ditti crediti,& ciaſcuno che produrrà alcuno inſtrumēto, ouero ſcritto, il quale ſe diceſsi, ouero alli Giudici pareſsi

eſſer

esser simulato, ò suspetto, che contenessi maggior quantità del debito vero, in quel caso li prefati Giudici summariamente possino, & debbiano à tutti li modi, etiam per giuramento perscrutar di detta simulatione, ouero suspittione, & de tali errori condennare li producenti ad arbitrio loro, hauendo però rispetto alla qualità delli errori, & persone, la quale pena sia applicata per la mità al fisco, & l'altra mità alla Compagnia, & accusatore.

¶ Di quelli che in solido sono obligati con detti fuggitiui. Cap. 44.

SI ordina che li padri, fratelli, ascendenti, & descendenti, & transuersali di tali fuggitiui, & altri habitanti con essi descritti in detta Compagnia, quali stãno ad vno pane, & vno vino, & hanno insieme la Compagnia vniuersale de tutti i beni nel tempo della fuga, & similmente li loro compagni siano obligati l'vno per l'altro alli creditori di tali fuggitiui, doue si ritrouaranno, & quelli presentare al banco per esser distribuiti vt supra. Et reseruando le dote delle loro moglie, & sue ragioni, hauendo rispetto alla prioritade, eccetto se ditte fossero ritrouate hauer ascoso qualche cosa di beni di mariti loro, & non li hauessino manifestati infra il termine de giorni otto dipoi la fuga, ouero dipoi il mandato à loro fatto, & in quel caso tali ragioni non li siano seruate, ne alle cose predette siano obligati li seruitori pagati, ò non pagati, pur che non siano Compagni, ne li minori di anni vinticinque, che non fussero descritti nella Compagnia. Et tutte le soprascritte cose siano però à giuditio, & discretione di Giudici, come più espediẽte à loro parerà esser honesto, & giuridico.

 ¶ Della

¶Della citatione di fuggitiui, & pena delli contumaci. Cap. 45.

SI ordina, che se alcuno fuggitiuo, poi che sarà citato al Banco di detti Giudici, & alla casa della sua habitatione vltima per alcuno offitiale ad alta voce publicamente, presente doi testimonij che debbia comparere infra giorni otto, & compara, sia obligato dare idonea cautione, ouero possi esser ritrouato, & se non comparerà, sia bandito, & publicato come persona fuggitiua, & suspetta, dal qual bando si possi liberare, se infra doi mesi prossimi subsequenti alla fuga, ouero bando, daranno la segurtà, ouero saranno concordi con li loro creditori. Et sino che non haueranno dato tal segurtà, ouero saranno concordi con li creditori, non possino esser auditi al bāco di detti Giudici, & ogni ingiuria fatta à tali fuggitiui, & banditi, nella persona, & robba loro, resti impunita, eccetto l'homicidio.

¶Della osseruantia delli presenti Ordini. Cap. 46.

SI ordina, che se alcuno mercante descritto in la Compagnia farà alcuno tratto di mercantia, impresti, ouero essercitij con altri non descritti, & fuori della podestaria di Trento, pur che siano subietti alla giurisditione dell'Illustriss. & Reuerendiss. Sig. N. & tali atti di mercantia siano contratti nella Città di Trento, in tal caso per gratia particolare si possi agitare contra tali, auanti li loro Giudici ordinarij, & tali Giudici siano tenuti administrare giustitia, secondo li loro ordini.

¶Che

¶ Che le constitutioni presenti se estendino alle cose passate.
Cap. 47.

SI ordina, che li presenti ordini habbiano luogo, & vigor non solamente alle cose presenti, & future, ma anchora alle passate, quanto sia per tratto, & fatto d'ogni sorte mercantia, impresti, ouero arte, fatte dal tēpo della concessione de i primi capitoli insino al presente.

¶ Della intelligentia delli presenti Ordini. Cap. 48.

SI ordina che tutti li Ordini cosi fatti, come da fare, se debbiano intendere sinceramente, come le loro parole sonano, ne ad altro senso possino essere tirati, & se alcuno dubbio nascerà in detti Ordini, che tal dubbio sia dechiarato per li Consuli, ò Rettore di detta Compagnia, Reseruando sempre la facultà à detta Compagnia di aggiongere, & minuire alli presenti Ordini, secōdo l'occorentie, hauendo rispetto à luoghi, tempi, & qualitadi delli negotij. Concorrendo sempre il benigno consenso dell'Illustriss. & Reuerendiss. Signor Nostro.

¶ Dello accettare li Mercanti in detta Compagnia, & essercitio loro.
Cap. 49.

SI ordina, che niuna persona possi essere accettata, se prima non sarà approbato di buona fama, & poi per balotte della detta Compagnia, laudato dalle due parti, delle tre di tutta la Compagnia, & confirmato da Monsignor Illustriss. ouero dalli suoi Signori Locotenēti. Et ogni volta che alcuno sarà accettato, sia tenuto incontinente pagare Rainesi sei à detta Cōpagnia, & tutti quelli che saranno accettati, & descritti in essa, oltra ogni mercantile

cantile maneggio che faranno, ſiano tenuti per ſe, ò per altri loro agenti ſpetialmente eſercitare l'arte della Seta, & Lana, conuertendo, & finiendo dette materie in pannina, ò altre ſorte di Mercantia, & in tal maneggio ponere almanco de capitale ſcudi Cento, ò più, ſecondo il parere di Conſuli, & Giudici, conſiderata la qualità del Mercante. Eccettuati però gli arteſici di Seta, & di Lana, li quali poſsino godere li priuilegij, & Capitoli de ditta Cõpagnia, ſecondo le loro qualità, ſe ben non haueranno in quella Capitale alcuno, ma ſolo l'eſſercitio della perſona.

¶ *Che li deſcritti in detta Compagnia non poſſino eſſer cancellati. Cap. 50.*

SI ordina che ciaſcuna perſona deſcritta in detta Cõpagnia non poſsi cauarſi fuora di eſſa Compagnia, ne eſſer cancellata ſenza legitima cauſa, da eſſer giudicata per li Giudici, & Conſiliarij di quella, & tutti li deſcendenti dalli deſcritti in eſſa, s'intendino compreſi in detta Compagnia, ſino à tanto, che per ſe, ò loro agenti eſſerciteranno Mercantia vt ſupra.

¶ Queſti infranominati quindeci ſono gli Admeſsi, e deputati per il corpo della ſopraſcritta Mercantia, nelli quali Sua Signoria Illuſtriſs. & Reuerendiſs. ſi fida, che habbino da eſſequire fedele, & giuſtamente tutto quello che ſi contiene in eſsi ſopraſcritti Ordini, & Capitoli, &c.

M.Gio.Michel Cerra.
M.Lorenzo Bordogna.
M.Nicolò Chiusole.
M.Hieronimo Sizzo.
M. Bartolomeo Ronchon.
M.Bartolomeo Zurletta, & Nepoti.
M.Giouan Zurletta.
M.Battista Basso.
M.Gasparin Criuello.
M.Baltasar Renner.
M.Thomaso da Caue.
M.Francesco Cerro.
M.Merchior di Calui.
M.Francesco Franceschini.
M.Francesco Tentor.

In quorum fidem, & testimonium, has presentes fieri, nostriq; Sigilli iussimus, & fecimus appensione communiri. Dat. Tridenti, in Arce nostra Boniconsilij. die xxv. Augusti, M. D. LVII.

Ad Mandatum Illustriss. & Reuerendiss. Domini Cardinalis & Principis, in Consilio.

Franciscus Particella.

ILLVSTRES Domini Cæsarei sequestratores Temporalis dominij Episcopatus Tridenti pro sacra Cæsarea Maiestate &c. Domino nostro clementissimo, Visa, & maturè considerata supplicatione suis Dominationibus porrecta per deputatos a Dominis Consulibus, & Prouisoribus ciuitatis Tridenti, occasione confirmationis Capitulorum, ac Statutorum Mercatorum eiusdem Ciuitatis Tridentinæ: Prahabitaq; diligenti deliberatione, ea tanquam bono publico vtilia, authoritate qua funguntur, approbanda, & confirmanda duxerunt: prout etiam approbant, & confirmant: Mandantes, vt ea ab omnibus firmiter obseruentur, & adimpleantur.

Decretum Tridenti in Arce Boniconsilij, die xxj. Aprilis. M. D. LXXII.

De Mandato.

Io. Baptista Kazeloher.

LVDOVICVS Miſeratione Diuina S. R. E. Tit. S. Honofrij, Presbyter Cardinalis Madrutius, Epiſcopus Triden. &c. Notum facimus tenore præſentium, quod conſtituti coram Nobis, infraſcripti noſtri Ciues, & Mercatores Tridentini, Nobis obtulerunt præſentem librum Ordines Statuta, & Capitula Scholæ Mercatorum Ciuitatis noſtræ Tridentinæ continentem, prout ea ab immediato Prædeceſſore noſtro fęl. record. conceſſa, & confirmata fuerunt. Nobiſque humiliter ſupplicarunt, vt Nos quoque eadem, auctoritate noſtra approbare, & ratificare dignaremur. Quibus honeſtis ſane precibus fauorabiliter inclinati, maximè cum attendamus idipſum in commune dictæ Ciuitatis bonum, & commodum eſſe ceſſurũ, omnia, & ſingula, vti præmittuntur confirmanda duximus, & confirmamus per præſentes Mandantes, & committentes omnia, & ſingula ſub pœnis in eiſdem contentis, & expreſsis firmiter obſeruari.

Nomina autem Ciuium, & Mercatorum de quibus ſupra fit mentio, & qui Nobis promiſerunt, ſe fideliter operam daturos, vt eiuſmodi Capitula deinceps exequutioni mandentur, ſequuntur & ſunt hæc.

+ Meſſer Nicolò Chiuſole.
+ M.Antonio Caluo.
M.Gaſpar Caluo.
M.Giouan Battiſta Caluo.
+ M.Oliuier de Oliuieri.
M.Iſeppo de Oliuieri.
+ M.Pietro Sizzo.
+ M.Giouan Hieronimo Sirena.
+ M.Giouan Gottardo.
+ M.Georgio Bordogna.
M.Georgio Torre.
+ M.Migo dell'Amigo.
+ M.Giouan Donato Migazzi.
+ M.Antonio Berthon.
+ M.Martin da Cazzuffi.
+ M.Paolo Velutaro de Ferrari.
+ M. Mercurio Bordogna.
+ M.Giouan Veroneſe.
+ M.Giouan Matteo Venitiano.
M.Iſeppo Soncin.
+ M.Leonardo Tachel.
M.Dominico Auanzino.
M.Franceſco Galetto.
M.Leon Gorno.
M.Iacomo Sardagna.

¶In quorum fidem, & teſtimonium præſentes fieri Noſtriq; Sigilli iuſſimus, & fecimus appenſione muniri. Datum Tridenti in Arce noſtra Boni Conſilij. Die xxviij. Iulij. Anno M. D. LXXIX.

Ad Mandatum Illuſtriß. & Reuerendiß. Domini Cardinalis & Epiſcopi, in Conſilio.

Carolus Crotta.

Die 17. Ianuarij 1584.

Geor. Alber.

COPIA. Produ&. Veneris 7. Maij 1568.

ci mi ri

Mag. & Clar. Sig. Conss.

PEr seruar ogni buon'ordine, & aiuttar li essercitij, è stato concesso alli Mercanti di questa Città il suo foro Mercantile, & perche gli sono alcuni officiali che cercano d'impedir questo foro; ricorremo dalle Magnificentie vostre supplicandogli che se degnino confirmare detto foro, & sui priuilegi, & commetter che pontalmente detti Ordini sieno per beneficio publico seruati.

D.V.S. Mag.

Seruitori li Mercanti della Città di Trento.

Mag. Domini Consules contentantur vt Priuilegia supplicantium pro nunc seruentur vsq; ad vlteriorem deliberationem, & prouisionem.

Signata die 6. Maij 1568. s s

Iac. Romp.

B
C

ORDI

ET

STAT

DE' MERC

DELLA MAGNIFI

DI TREN

TRIDEN

Apud Ioannem Baptistam, & Iacobi

Anno Domini M. D.